



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	3111
Del	18 / 1 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	5 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti e ai Responsabili della Aree,
dei Settori e degli Uffici delle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Ai Responsabili della Aree, dei Settori e
degli Uffici del Rettorato e della Direzione
Amministrativa

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di stabilità 2012).

L'art. 15 della legge di stabilità ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, **nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**, novellando il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, per fornire indicazioni sull'applicazione delle nuove disposizioni, è stata emanata la direttiva n. 14 del 22.12.2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Le nuove disposizioni, con la finalità di realizzare una maggiore semplificazione dei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini, introducono **nuovi obblighi, divieti e relative sanzioni**.

Pertanto, ad integrazione delle indicazioni fornite nella circolare n. 48 del 22.12.2011, si richiamano, di seguito, le prescrizioni più importanti invitando alla loro puntuale osservanza ed ad una lettura approfondita del testo aggiornato del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della Direttiva n. 14 del 22.12.2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, che si allegano alla presente nota.

La maggiore novità è rappresentata dal fatto che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti **sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi si devono utilizzare sempre le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Pertanto, a pena di nullità, non possono essere rilasciate certificazioni senza la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il dipendente addetto che accetta o richiede certificati, o rilascia certificati privi della predetta dicitura commette violazione dei doveri d'ufficio.

Di conseguenza, le informazioni ed i dati necessari per ciascun procedimento amministrativo devono essere acquisiti d'ufficio, inoltrando apposita richiesta all'ufficio o amministrazione competente, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In alternativa, si possono accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati.

Sulle dichiarazioni sostitutive ricevute si devono effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. I controlli sono effettuati consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Anche le informazioni relative alla regolarità contributiva dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Le amministrazioni devono agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, e sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive da parte del pubblico dipendente addetto integra, per espressa previsione, una ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio.



In particolare costituisce violazione dei doveri d'ufficio:

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- la richiesta di certificati o di atti di notorietà;
- l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- **il rilascio di certificati non riportanti la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".**

Anche la mancata risposta alle richieste di controllo presentate da altre amministrazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **le dichiarazioni sostitutive si distinguono in "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" (art. 46) e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" (art. 47)**, e che il rilascio di dichiarazioni mendaci, considerate come fatte a pubblico ufficiale, nonché la formazione e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni si può attestare:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;



- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si possono attestare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato come, per esempio, il fatto che la copia di un atto o di un documento, conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione o la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio siano conformi all'originale.

Per garantire l'autenticità della sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà le stesse devono essere effettuate in presenza del dipendente addetto oppure devono essere accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

Russo

[Signature]